

Gli istituti che saranno utilizzabili all'interno del sistema universitario saranno i seguenti:

1) **Contratti di ricerca**, così come attualmente previsti dall'art. 22 della legge n. 240/2010.

2) **Contratti Post-doc**

Si tratta di contratti di diritto pubblico a tempo determinato, di durata variabile da un minimo di 1 ad un massimo di 3 anni, che si aggiungono al contratto di ricerca cd "preruolo" attualmente disciplinato dall'art. 22, l. 240/2010. Lo scopo di tale tipologia contrattuale è quella avviare a una carriera pubblica o privata nel mondo della ricerca.

Tali contratti possono essere stipulati dalle Università, dalle istituzioni AFAM e dalle istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 e dagli EPR.

L'accesso a tale tipologia di contratto è consentito ai soli soggetti in possesso del titolo di dottore di ricerca o di titolo equivalente conseguito all'estero, ovvero, per i settori interessati, del titolo di specializzazione di area medica.

La selezione è effettuata mediante procedura comparativa per titoli e colloquio orale, da tenere anche in lingua diversa da quella italiana.

Il contatto implica lo svolgimento di attività di ricerca, nonché di collaborazione alle attività di didattica e terza missione.

Il rapporto così instaurato è incompatibile con qualsiasi rapporto di lavoro subordinato presso soggetti pubblici o privati, con la titolarità di assegni di ricerca (fino al loro esaurimento) anche presso altre università, istituzioni o enti pubblici di ricerca, con le borse di dottorato e in generale con qualsiasi borsa di studio non finalizzata alla mobilità internazionale. Il rapporto individuale non potrà essere superiore ai 3 anni anche da enti differenti.

Il trattamento economico è corrispondente a quello iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo definito. Tale contratto deve prevedere le tutele previdenziali necessarie per essere ammissibile alle rendicontazioni della Commissione Europea.

3) **Assistente alla ricerca senior**

Si tratta di un istituto ideato per consentire ai singoli ricercatori di valutare, rispetto alla ricerca, le proprie attitudini e passioni, e alle Università, agli EPR e alle AFAM, di ingaggiare personale con un ruolo di assistenza allo svolgimento delle attività di ricerca. Si tratta quindi di una figura utilizzabile da EPR, Università, istituzioni AFAM e istituzioni ex art. 74, quarto comma, DPR 382/1980.

Tale istituto ha durata da 1 a 3 anni ed è destinata a soggetti in possesso del titolo di dottore di ricerca o di titolo equivalente conseguito all'estero, ovvero, per i settori interessati, del titolo di specializzazione di area medica.

L'assistente alla ricerca senior è chiamato a svolgere unicamente attività di ricerca.

L'istituto è incompatibile con dottorato di ricerca con borsa o specializzazione medica, in Italia o all'estero.

In caso di finanziamenti esterni, la scelta del borsista può avvenire mediante avviso pubblico e conferimento diretto su proposta del PI del progetto di ricerca. Diversamente, in assenza di fondi esterni la selezione avviene mediante bando e valutazione comparativa dei candidati.

Con decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca è definito l'importo minimo della borsa. Tale contratto deve prevedere le tutele previdenziali necessarie per essere ammissibile alle rendicontazioni della Commissione Europea, senza ulteriori oneri.

Si potrà usufruire di questo istituto per un periodo non superiore a 6 anni, comprensivo di un eventuale contratto di Assistente alla ricerca junior. L'istituto non può avere inizio per candidati che hanno ottenuto dottorato da più di sei anni.

4) Assistente alla ricerca junior

Come nel caso precedente dell'assistente alla ricerca senior, si tratta di un istituto, anch'esso utilizzabile da EPR, Università, istituzioni AFAM e istituzioni ex art. 74, quarto comma, DPR 382/1980. La figura ha l'obiettivo di introdurre l'assistente alla ricerca al mondo della ricerca e dell'innovazione, necessario alla trasformazione di ogni settore pubblico e privato.

Tale istituto post lauream è destinato a soggetti in possesso di laurea magistrale o laurea a ciclo unico e ha durata da 1 a 3 anni.

Le attività che i destinatari sono chiamati a svolgere sono quelle di assistenza allo svolgimento di attività di ricerca e quindi di collaborazione alla attività di ricerca sotto la supervisione di un tutor. L'istituto è incompatibile con il dottorato di ricerca con borsa o specializzazione medica, in Italia o all'estero.

In caso di finanziamenti esterni, la scelta del borsista può avvenire mediante avviso pubblico e conferimento diretto su proposta del PI del progetto di ricerca. Diversamente, in assenza di fondi esterni la selezione avviene mediante bando e valutazione comparativa dei candidati.

Con decreto del Ministro dell'Università e della ricerca è definito l'importo minimo della borsa. Tale istituto deve prevedere le tutele previdenziali necessarie per essere ammissibile alle rendicontazioni della Commissione Europea, senza ulteriori oneri.

Si potrà usufruire di questo istituto per un periodo non superiore a sei anni, comprensivo di un eventuale contratto di Assistente alla ricerca senior.

4) Professore aggiunto (Adjunct professor)

Si tratta di una figura ideata per favorire la mobilità nazionale e internazionale dal mondo del lavoro e delle professioni verso il mondo accademico.

Più nel dettaglio la figura è diretta a consentire alle Università, agli Enti di ricerca e agli istituti universitari a ordinamento speciale di avvalersi della collaborazione di soggetti di elevata qualificazione al fine di svolgere specifiche attività di didattica, di ricerca e di terza missione.

La selezione avviene mediante conferimento diretto dell'incarico. L'importo da corrispondere al destinatario dell'incarico può essere concordato dalla singola istituzione senza alcun vincolo nel rispetto del tetto massimo previsto per legge.

5) Contratto di collaborazione per Studenti

Si propone di estendere l'ambito di applicazione di cui all'art. 11 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68 in materia di diritto allo studio ad attività di collaborazione connesse, oltre che ai servizi, anche ad iniziative di supporto alla ricerca, ferma restando le esclusioni già previste dalla norma (ad es. esclusione delle attività di docenza, di svolgimento di esami, di assunzione di responsabilità amministrative ecc.).